

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 84/42/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, Sez. n. 1, con sentenza n. 32, depositata il 04.02.2011, ha accolto parzialmente il ricorso di OMPA S.r.l., avverso Avviso di Accertamento - IVA - IRES - IRAP 2005, contro Agenzia delle Entrate Ufficio Mortara.

Con l'avviso impugnato l'Ufficio aveva accertato per il periodo di imposta 2005 maggiori ricavi imponibili per un importo pari ad € 81.356,00, motivandolo sulla applicazione degli studi di settore.

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, aveva lamentato che l'Ufficio avrebbe considerato solo i ricavi presunti e non anche i costi correlati. I primi giudici, tenuto conto della predetta doglianza, ritenuto che lo scostamento dallo studio di settore, sollevato dall'Ufficio, rappresentava semplicemente un elemento indiziario, constatato che tra il dichiarato di € 575.812,00 e il ricavo puntuale di riferimento di € 684.737,00 si determinava uno scostamento marginale, rilevato infine che la contribuente nell'esercizio 2005 aveva dovuto ricorrere alla cassa integrazione ordinaria, valutavano come equo rideterminare il reddito in € 60.000,00.

In data 10.10.2011 l'Ufficio proponeva appello con richiesta, in via preliminare di dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla eccezione pregiudiziale avanzata nel corso del primo grado; in via principale di parziale riforma della sentenza con conferma dell'avviso impugnato. Con condanna di controparte alle spese di lite.

L'Ufficio adduce i seguenti motivi.

1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare relativa alla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore in violazione dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 546/92.

2) Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Pur avendo i primi giudici condiviso la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore, accoglievano poi parzialmente il ricorso ritenendo che l'Ufficio non avesse motivato in modo adeguato la pretesa erariale. Inoltre sarebbe stato omissso il passaggio logico - contabile - giuridico che ha portato la CTP ad individuare il valore di € 60,000,00 come corretto a fronte di quanto accertato dalla elaborazione dei dati contabili inseriti nello studio di settore.

3) Con l'occasione l'Ufficio ribadisce la legittimità dell'avviso in ordine alla motivazione, atteso che, stante le enunciazioni della consolidata giurisprudenza della Cassazione, questa sussisterebbe tutte le volte che viene indicato il presupposto della maggiore imposta e viene resa nota la normativa sottostante la rettifica. Detti criteri nel caso de quo sarebbero stati rispettati. Inoltre il ragionamento logico - giuridico seguito dall'Ufficio, contrariamente a quanto assunto dalla contribuente, non farebbe riferimento sic et simpliciter alle risultanze dello studio di settore, bensì si fonderebbe su considerazioni strettamente correlate alla realtà soggettiva della azienda.

Si costituiva ritualmente in giudizio la contribuente formulando proprie controdeduzioni con richiesta di conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese.

La Società OLMA Srl adduce le seguenti ragioni.

1) Per quanto attiene la presunta violazione dell'art. 18 D.Lgs 546/92 sostiene che il ricorso sarebbe stato sottoscritto sia dal legale rappresentante della società che dal

difensore, a pagina 5 del ricorso principale, nel momento in cui ha autenticato la firma del legale rappresentante.

2) La sentenza dei primi giudici non sarebbe inficiata da vizi per omessa motivazione atteso che sono stati esaminati fatti e circostanze che hanno dato origine al controllo; individuato che il solo scostamento del MOL del 6% non poteva giustificare maggiori ricavi pari ad € 81.356,00; hanno adeguatamente valutato, infine, la circostanza che nel corso della annualità 2005 la società è dovuta ricorrere alla CIG ordinaria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione è tenuta ad esaminare preliminarmente la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevato dall'Ufficio in ordine alla violazione dell'art.18, comma 4 del D.Lgs. 546/92 per mancanza sottoscrizione dell'impugnativa da parte del difensore. A giudizio del Collegio la eccezione di cui sopra non sembra fondata. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (v. per tutte Cass. n. 8354/10; e n. 19122/10), la sottoscrizione del difensore apposta sotto la certificazione della autentica della firma della parte alla procura della lite, redatta in calce o in margine dell'atto stesso, non comporta la inammissibilità del ricorso in quanto, in questo caso, la firma del difensore assolve ad una duplice funzione, quella di sottoscrivere l'atto ed autenticare la firma di conferimento dell'incarico. Per il resto la sentenza di primo grado si presta a censura. L'Ufficio ha ragione sul punto del difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso, i primi giudici, la indicazione del passaggio logico - contabile - giuridico che li avrebbe portati ad individuare un valore diverso da quello accertato dalla A.F.

Il principio di legalità impone la definizione della controversia solo in quanto conforme alla legge, con esclusione del ricorso all'equità se non limitatamente, per il processo civile, ai procedimenti c.d. bagattellari.

Nel processo tributario, invero, il ricorso all'equità non è ammesso neppure in via eccezionale, tenuto conto che le prestazioni pecuniarie gravanti sul contribuente sono determinate per legge, (ex art. 23 della Cost), tanto nell'an che nel quantum.

L'Ufficio ha ragione anche nel merito.

Pur dovendo convenire con i primi giudici che lo scostamento dallo studio di settore rappresenta semplicemente un elemento indiziario ai fini dell'accertamento, è necessario osservare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dalla contribuente, la attività dell'ufficio non si è limitata alla mera automatica applicazione dello specifico studio di settore, avulsa dalla specifica realtà aziendale..

In effetti gli accertatori, in aggiunta al fattore, sicuramente negativo, del ricorso alla CIG ordinaria per l'esercizio 2005, hanno posto all'esame ulteriori elementi correlati alla predetta realtà aziendale.

In particolare l'ufficio ha proceduto all'inserimento nella contabilità aziendale del dato relativo al valore dei beni strumentali, indicazione erroneamente omessa dalla contribuente, (La omissione del predetto dato, peraltro, si è tradotta in un risultato che evidenziava un ricavo minimo attendibile inferiore a quello reale ottenuto ex post con l'inserimento del valore dei beni medesimi, valore individuato in € 131.965,00).

L'Ufficio ha tenuto conto, inoltre, del dato relativo alle spese del lavoro dipendente, originariamente indicato al rigo F19 in € 213.316,00 e successivamente modificato, su espressa richiesta della contribuente, in € 195.375,00. Il complesso dei dati così rilevati in ambito aziendale, coordinati con quelli scaturenti dallo studio di settore, giustificano ampiamente l'accertamento dell'Ufficio.

Per le ragioni sopra espresse si ritiene l'appello dell'Ufficio meritevole di accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, si conferma la ripresa fiscale originaria. Tenuto conto della natura della causa si ritiene giusto compensare le spese.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e, in riforma della sentenza impugnata, conferma in toto l'avviso di accertamento.

Spese compensate.